



OFFERTA SERVIZIO TUTELA GAS

DECORRENZA

AMBITO CENTRALE

01/07/2010

FASCE in [Smc]		COMPONENTI VENDITA					
MIN	MAX	QVD [€/punto di prelievo anno]	QVD [€/Smc]	CCI [€/GJ]	QS [€/GJ]	QT [€/GJ]	QOA [€/GJ]
-	120	36,82	0,004800	7,504812	0,272617	0,837297	0,010439
121	480						
481	1.560						
1.561	5.000						
5.001	80.000						
80.001	200.000	0,000000					
200.001	1.000.000						
1.000.001	10.000.000						

FASCE in [Smc]		COMPONENTI DISTRIBUZIONE E MISURA									
MIN	MAX	τ1 [€/punto di prelievo anno]	COT [€/punto di prelievo anno]	UG2 [€/punto di prelievo anno]	RS [€/Smc]	RE [€/Smc]	GS [€/Smc]	UG1 [€/Smc]	UG2 [€/Smc]	τ3 [€/Smc]	
-	120	49,34		-	24,82	0,000313	0,004091	0,001135	0,001000	0,000000	0,000000
121	480									0,03760	0,080575
481	1.560									0,02170	0,073748
1.561	5.000									0,01730	0,073748
5.001	80.000									0,01200	0,055130
80.001	200.000	0,000000								0,00420	0,027927
200.001	1.000.000									0,00000	0,014481
1.000.001	10.000.000									0,00000	0,004034

Note

L'adeguamento della quota di commercializzazione all'ingrosso CCI è conseguente all'applicazione della delibera ARG/gas 95/10. La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA delibera ARG/gas 64/09 articolo 11 e aggiornata ai sensi delle delibere ARG/gas 95/10 per il terzo trimestre 2010. La quota di vendita al dettaglio: QVDi corrispettivo variabile delibera AEEG 240/07, QVD corrispettivo fisso delibera AEEG 347/07 sono aggiornate ai sensi della delibera ARG/gas 64/09.

La quota trasporto per il terzo trimestre 2010 è aggiornata ai sensi della delibera ARG/gas 95/10. La quota stoccaggio è stabilita dalla delibera ARG/gas 42/10 ed è valida dal 1 aprile 2010 al 31 marzo 2011. I corrispettivi di distribuzione e misura sono conseguenti all'applicazione della delibera ARG/gas 159/08 e aggiornati per il terzo trimestre 2010 ai sensi della delibera ARG/comm 93/10. Le aliquote di imposta sono quelle previste dal D.M. 23/02/2007. La componente GS** non si applica ai punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui comma 2.3 lettera A del TIVG.

Si intendono: "Domestici" (lettera A), "Condomini" (lettera B) comma 2.3 del TIVG, i clienti aventi consumi inferiori a 200.000 mc e che utilizzano il gas naturale per 1) cottura cibi e produzione acqua calda; 2) riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; 3) riscaldamento centralizzato.